

NOVITÀ NORMATIVE MARZO

Legislazione nazionale

1. IL FUTURO DOPO LA CANCELLAZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER)

Data la rilevanza della questione, si allega in appendice al presente Notiziario, il comunicato predisposto dall'Avvocato Generale relativo agli strumenti giuridici oggi consentiti al fine di disciplinare il rapporto di lavoro in parrocchia ed in oratorio dopo la cancellazione dell'istituto del Lavoro Accessorio (voucher).

Qualora fosse necessario od opportuno pubblicare ulteriori indicazioni, si invita a consultare la pagina www.chiesadimilano.it/avvocatura.

Legislazione regionale

1. ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE

Con Decreto n. 2536 del 9 marzo 2017 del *Dirigente della struttura terziario avanzato, moda, design e turismo* è stato approvato il modello della SCIA per le strutture ricettive non alberghiere.

Questo provvedimento vuole garantire uniformità di comportamenti nel territorio regionale introducendo la modulistica per le comunicazioni di avvio delle attività di ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande, bed & Breakfast, rifugi alpini e escursionistici

2. EDILIZIA DI CULTO

La Giunta regionale con la Circolare n. 3 del 20 marzo 2017 è nuovamente intervenuta sul Titolo capo III *Norme per la Realizzazione degli edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi* della LR 12/2005 (Legge per il governo del territorio) come modificata dalla LR 2/2015.

La circolare mira a chiarire alcuni punti riguardo all'ambito di applicazione e alla disciplina della realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate ai servizi religiosi; in particolare:

1. *Verifica delle finalità religiose (art. 71)* – La norma prevede che qualora le finalità religiose non si evincano dallo statuto assumono valore anche le finalità aggregative per cui laddove gli incontri siano finalizzati alla preghiera o alla professione religiosa (non in maniera occasionale o saltuaria) gli immobili sono da qualificare come luoghi di culto.
2. *Nuove attrezzature religiose (art. 72 c. 2)* – L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il *Piano delle Attrezzature Religiose*, senza il quale non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa. Dato che il termine per approvare il *Piano delle Attrezzature Religiose* è scaduto lo scorso 6 agosto 2016, detto Piano può essere approvato solo unitamente ad un nuovo strumento di pianificazione Urbanistica (PGT o variante generale).
3. *Attrezzature religiose esistenti (art. 72 c. 8)* – La norma si riferisce esplicitamente solo alle attrezzature esistenti alla data dell'entrata in vigore delle LR 2/2015 e non anche a quelle solo già previste nel PGT alla stessa data.

4. *Strutture temporanee* – Tali opere possono essere eseguite senza titolo abilitativo, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione, e permangono fino al cessare della necessità, dovendo comunque essere rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni.
5. *Mutamenti di destinazione d'uso di immobili* - I mutamenti di destinazione d'uso di immobili finalizzati alla creazione di luoghi di culto sono assoggettati a permesso di costruire, il cui rilascio è subordinato alla verifica di conformità allo strumento urbanistico comunale, con particolare riferimento al piano delle attrezzature religiose.

3. EFFICIENZA ENERGETICA EDIFICI E APE

La Regione Lombardia con decreto n. 2456, pubblicato sul Burl del 20 marzo 2017, ha integrato e riapprovato le disposizioni regionali che disciplinano l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici. In particolare la Giunta ha ritenuto necessario:

1. *aggiornare* i contenuti delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, facendo proprio il principio di calcolo proposto dal Comitato Termotecnico Italiano per calcolare l'energia rinnovabile estratta dall'ambiente per produrre energia termica con le pompe di calore;
2. *rispondere* ai quesiti in merito all'applicazione delle disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici, dando rilevanza alle difficoltà di intervento che sorgono quando le parti che compongono l'involucro esterno degli edifici non appartengono allo stesso soggetto giuridico;
3. *precisare* che la verifica del fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti deve essere eseguita anche quando queste ultime sono poste orizzontalmente, come i lucernari;
4. *prevedere* la possibilità di utilizzare un'unica targa energetica per più unità immobiliari negli stessi casi per i quali è prevista la possibilità di redigere un unico Attestato di Prestazione Energetica;
5. *chiedere* al soggetto certificatore di depositare la planimetria catastale dell'edificio contestualmente alla registrazione dell'APE stesso presso il Catasto Energetico Edifici;
6. *correggere* alcuni refusi del precedente provvedimento.

Al fine del favorire una lettura unitaria della disciplina regionale al presente decreto vengono allegati le "Disposizioni in merito alla disciplina per l'efficienza energetica ed il relativo Attestato di Prestazione Energetica (APE) corredato dai seguenti documenti:

- a) definizioni
- b) descrizione dell'edificio e parametri di verifica
- c) relazione tecnica
- d) APE
- e) targa energetica
- f) titoli di studio del soggetto certificatore
- g) annunci commerciali
- h) metodologia di calcolo.

4. IMPIANTI TERMICI

Il Consiglio regionale nella seduta del 14 marzo cm ha approvato con legge regionale il nuovo termine per l'installazione dei sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione autonoma del calore, che è stato prorogato al 30 giugno 2017.

Tale proroga ha uniformato la normativa regionale alle disposizioni nazionali introdotte con il decreto cosiddetto "Milleproroghe".

5. RECUPERO VANI E LOCALI SEMINTERRATI

Legge Regionale n. 7 del 10 marzo 2017 (Recupero vani e locali seminterrati esistenti).

La Regione promuove il recupero dei seminterrati per renderli abitabili: la nuova regolamentazione riguarda vani e locali ad uso residenziale, terziario o commerciale.

Entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge i Comuni potranno disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione della stessa per esigenze legate alla tutela del paesaggio, al rischio idrogeologico e alla difesa del suolo. Rimangono preclusi gli spazi oggetto di attività di bonifica, in corso o già effettuate, e i luoghi dove siano presenti fenomeni di risalita della falda acquifera.

La legge si applica agli immobili esistenti o a quelli per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato d'intervento richiesto alla data di approvazione della delibera dal consiglio comunale.

Nei nuovi edifici, la normativa per il recupero dei seminterrati potrà essere applicata solo 5 anni dopo la costruzione.

Per poter essere recuperati e dichiarati agibili, i seminterrati dovranno rispondere a determinati requisiti:

1. *avere un'altezza minima* dei soffitti di 240 cm (30 cm in meno quindi rispetto alle altre abitazioni per le quali sono richiesti almeno 270 cm);
2. *rispettare i rapporti aeroilluminanti*, ovvero il rapporto tra la superficie del pavimento e quella delle aperture. La differenza, prevista dalla nuova legge, è che, se la superficie finestrata non è sufficiente, come spesso accade nei seminterrati, il rispetto dei rapporti aeroilluminanti potrà essere garantito anche con l'ausilio di impianti tecnologici di ventilazione e illuminazione che integrino l'aerazione e l'illuminazione naturale;
3. *rispettare i requisiti igienico-sanitari* previsti dai Regolamenti Edilizi e d'Igiene del Comune in cui si trova l'immobile e già in vigore per tutte le altre tipologie di abitazioni.
4. I vani e i locali recuperati non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità.

Segreteria Osservatorio
Dott.ssa Maria Cristina Pozzi

È aggiornato alla data del 29 marzo 2017, salvo errori ed omissioni

ABROGAZIONE DEL LAVORO ACCESSORIO E POSSIBILITÀ DI USO DEI VOUCHERS FINO AL 31 DICEMBRE 2017

L'art. 1 del D.L. n. 25/2017 ha abrogato – con decorrenza 17 marzo 2017 – gli artt. 48-50 del D.Lgs. n. 81/2015 relativi al Lavoro Accessorio, disponendo nel contempo che fino al 31 dicembre 2017 possono essere utilizzati *“I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Un comunicato del 21 marzo 2017 del *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* ha precisato che *“[...] l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sopra ricordato, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto”*.

Se ne deduce che i committenti che fino al 17 marzo 2017 hanno richiesto (acquistato) i voucher potranno utilizzarli fino al termine del corrente anno anche se, formalmente, gli articoli 48-50 del Jobs act sono già stati abrogati.

Da parte sua l'INPS ha comunicato che *“È stato ripristinato il servizio on line per l'attivazione, la riscossione e il rimborso dei voucher (buoni per prestazioni di lavoro accessorio) acquistati entro il 17 marzo 2017 compreso”*.

Dunque, tutti coloro che dispongono di voucher (cartacei o telematici-bancari) oppure che hanno ancora un credito residuo in relazione all'acquisto di voucher telematici potranno pagare le prestazioni di lavoro accessorio rese sia prima del 17 marzo 2017, sia dopo tale data.

Pertanto si potrà ancora procedere alla *“dichiarazione (telematica) dei rapporti”* (anche per persone che in precedenza non hanno lavorato per il committente) anche dopo il 17 marzo 2017, ma il valore lordo del compenso che potrà essere pagato al lavoratore (o ai lavoratori) non può essere superiore al totale dei voucher comunque acquistati (e non ancora utilizzati) entro il 17 marzo 2017.

Qualora, invece, i voucher a disposizione del committente alla data del 17 marzo 2017 non fossero sufficienti per retribuire i lavoratori che hanno già reso le loro prestazioni, non sarà possibile acquistarne di nuovi, neppure per compensare le prestazioni rese fino al 17 marzo 2017.

In questo caso si segnala che le prestazioni già rese e che non è possibile retribuire con i voucher potrebbero essere compensate facendo ricorso all'istituto del *“lavoro autonomo occasionale”* (si veda la pag. 127 del volume *La gestione e l'amministrazione della parrocchia* pubblicato on-line all'indirizzo www.chiesadimilano.it/avvocatura) qualora si tratti di poche giornate di lavoro.

Ad oggi, qualora il committente abbia necessità di continuare ad avvalersi della collaborazione di coloro che finora aveva retribuito con i voucher oppure intenda attivare nuove collaborazioni che, se non fosse intervenuta l'abrogazione del Lavoro Accessorio, avrebbe retribuito con i voucher, potrà:

1. attivare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (e a tempo parziale); in questo caso occorre avvalersi di un servizio di *“buste paga”* e occorre procedere alla nomina di un RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ex D.Lgs. n. 81/08) e adottare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi, ex D.Lgs. n. 81/08); inoltre si tenga presente che non è possibile dar corso a rapporti di lavoro subordinato senza aver prima provveduto – attraverso gli uffici che elaborano le buste paga – alla prescritta comunicazione al Servizio della Provincia attraverso il *“modello UNIFICATO – LAV”*;

2. avvalersi – quando il tipo di mansione/servizio lo consente (si veda la pag. 128 del volume *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, con l'avvertenza che l'aliquota IVA è mutata) – di prestatori di lavoro autonomo (che possono avvalersi del regime forfettario del lavoro autonomo; su questo regime si veda la Guida Operativa di exLege 4/2015); in questo caso non serve avvalersi di un servizio di "buste paga".

Queste soluzioni comportano un onere economico maggiore per il committente (a parità di compenso netto orario riconosciuto al collaboratore pagato con i voucher) oltre ad un più gravoso carico di adempimenti e, per il prestatore, vengono meno le agevolazioni del lavoro accessorio (principalmente la irrilevanza dei compensi ai fini IRPEF e l'assenza a suo carico di contributi previdenziali).

Si ricorda, infine, che per la Diocesi di Milano il parroco deve acquisire l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano per poter sottoscrivere i contratti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato (a tal proposito si veda la pagina web dell'Ufficio Amministrativo Diocesano).

Qualora in futuro la normativa dovesse introdurre nuovi istituti giuridici per retribuire le prestazioni finora inquadrate nel Lavoro Accessorio, sarà cura dell'Avvocatura darne comunicazione sulla pagina web e nella rivista exLege.